



legautonomie
associazione autonomie locali



Il federalismo alla prova dei fatti

VIII appuntamento annuale sulla finanza territoriale

Viareggio

1 e 2 ottobre 2009

Centro congressi

Principe di Piemonte

Viale Marconi, 130

DOCUMENTAZIONE DI LEGAUTONOMIE

**La Carta delle autonomie,
la riforma dell'ordinamento e le funzioni fondamentali.**

INDICE

I. Nota di osservazioni pag. 5

Allegati

- Schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali *(CdM 15/07/2009)* pag. 15
- Articoli del Tuel modificati dallo schema di disegno di legge pag. 41

Nota di osservazioni allo “Schema di disegno di legge recante individuazione delle funzioni fondamentali delle Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati” approvato in via provvisoria dal Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009.

I. Con l’approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione si è aperta la strada a incisive e profonde trasformazioni dei meccanismi istituzionali e finanziari che governano il paese.

L’attuazione del Titolo V della Costituzione potrà, tuttavia, svilupparsi compiutamente se, contestualmente al processo di attuazione dell’art. 119 Cost., avviato con l’approvazione della legge 42/2009, si procede con altrettanta coerenza e ampio confronto, all’attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione e in materia di organi e funzioni degli enti, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento locale e adozione della “Carta delle autonomie locali”. Del resto, nel delineare il quadro complessivo di funzionamento a regime del federalismo fiscale, la stessa legge 42 dettando i principi e i criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni (*art. 20*), per gli enti locali (*art. 21*), per le città metropolitane (*art. 23*), per Roma capitale (*art. 24*) chiaramente conferma la necessità di completare il processo di riforma da tempo ormai avviato.

Se da un punto di vista sistematico il finanziamento delle funzioni deve seguire, logicamente, alla preliminare definizione delle stesse, oggi con l’approvazione della legge 42/2009 occorre necessariamente parlare di *coerenza* e *contestualità* nella attuazione dei provvedimenti in oggetto.

Si tratta, infatti, di coordinare questo complesso disegno riformatore e garantire la necessaria armonia tra i due pilastri fondamentali dell’attuazione del Titolo V anche con altri importanti provvedimenti in corso di esame parlamentare.

Ci si riferisce, in particolare, al disegno di legge “*legge di contabilità e finanza pubblica - C.25555*) che rinvia, in parte sovrapponendosi, ad analoghe disposizioni della legge 42 e al decreto legislativo di attuazione della legge delega 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, non senza difficoltà e in presenza tuttora di notevoli criticità, si appresta a completare la fase del prescritto parere parlamentare.

Coerenza e armonia – occorre ripetere - purtroppo non sempre emergono dall’insieme di questi come di altri provvedimenti. Occorre, allora, un grande impegno da parte di tutti, istituzioni locali, cittadini, forze politiche, governo nazionale e governi regionali e del Parlamento per ridare slancio al confronto con le regioni e gli enti locali, non disperdendo il confronto ampio e approfondito che ha già portato all’approvazione della legge sul federalismo fiscale.

Legautonomie, traendo ennesimo spunto dai provvedimenti in esame appena citati, auspica che si ponga finalmente termine ad una tendenza da tempo in atto che vede sempre più spesso rincorrersi provvedimenti diversi che modificano in itinere provvedimenti appena emanati. Un esempio è quello fornito da disposizioni inserite in

leggi di conversione di decreti legge che modificano disposizioni di delega disciplinate in altre leggi ed in corso di attuazione, oppure di disegni di legge che disciplinano materie appena regolate in altri provvedimenti. Un altro esempio è quello riferito ad alcune disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica (C. 2555) che contrastano significativamente con gli analoghi principi, ma disciplinati diversamente dalla legge sul federalismo fiscale.

Senza una chiara sede di regia unitaria, come da tempo Legautonomie e le altre Associazioni autonomistiche hanno evidenziato, è forte il rischio di incagliare definitivamente la riforma del Titolo V.

C'è necessità, al riguardo, di garantire una forte *governance* complessiva al processo di attuazione del federalismo, a partire innanzi tutto dagli organismi previsti dalla legge 42 e di quelli, *in itinere*, previsti dal citato disegno di legge di contabilità e finanza pubblica.

Resta sullo sfondo, in materia di *governance* e di relazioni interistituzionali, l'altra grande questione di rilievo per le autonomie, relativa alle sedi proprie e alle procedure di leale cooperazione a livello parlamentare e istituzionale. E' indispensabile, a questo proposito, promuovere una iniziativa di riforma del sistema attuale delle conferenze in attesa del più organico e compiuto processo di riforma del sistema parlamentare e delle sedi di concertazione con le autonomie territoriali.

II. Lo schema di disegno di legge, nonostante una stesura più accurata e la presenza di numerose correzioni rispetto alle precedenti versioni (*cd bozze Calderoli*) mostra tuttora significativi punti critici.

Manca, in primo luogo, quel riferimento politico e culturale che dovrebbe informare l'intero provvedimento, di riconoscimento del ruolo e della centralità che già, oggi, comuni, province e regioni rivestono nello sviluppo economico e sociale del paese. Viviamo, infatti, una stagione caratterizzata da una legislazione sostanzialmente centralista che contraddice il percorso verso il federalismo. Ciò porta a un conseguente logoramento dell'autonomia delle istituzioni locali e all'avvilimento e deresponsabilizzazione del ruolo degli amministratori locali, in definitiva all'arretramento della stessa democrazia.

Non vi è in alcuna parte del disegno di legge il riconoscimento del Comune come ente esponenziale della collettività, che ne cura e promuove lo sviluppo e la coesione sociale e della Provincia come ente esponenziale intermedio, destinatario prioritario delle funzioni di area vasta, in primo luogo nelle politiche di pianificazione e di riequilibrio territoriale, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale.

Solo a partire da questa essenziale premessa è possibile delineare un coerente e condiviso processo di razionalizzazione e di semplificazione istituzionale. Nel disegno di legge approvato in via preliminare dal Governo vi sono pure disposizioni in sé condivisibili in linea di principio, ma altre contrastanti con i principi autonomistici che rischiano di travolgere anche istituti e organismi che al contrario andrebbero valorizzati o preservati.

L'obiettivo deve essere quello di perseguire un riordino delle funzioni pubbliche che renda effettivo e responsabile l'esercizio di talune competenze preservando, innanzi tutto, i principi e i luoghi della rappresentanza democratica e della partecipazione.

Occorre in definitiva uscire dal freddo disegno che tutto riconduce, con una certa inclinazione demagogica, ad una sola questione: quella dei "costi della politica". Si mettono sullo stesso piano la proliferazione esagerata di enti intermedi, che occorre sfoltire e gli istituti della democrazia elettiva e partecipativa. I primi, governati da tecnostrutture politicamente irresponsabili (in senso tecnico), svolgono importanti funzioni pubbliche proprie degli enti locali e che a questi devono essere ricondotti, i secondi, come i consigli comunali, rappresentano le sedi istitutive in cui gli interessi diffusi e le identità locali trovano una loro proiezione istituzionale e sono il portato storico di antichi istituti giuridici e delle tradizioni civiche del nostro Paese.

Legautonomie pertanto non condivide la previsione relativa alla riduzione dei consiglieri comunali e provinciali, proposta applicando regole di riduzione semplicistiche che non tengono conto del valore della partecipazione democratica anche nei comuni di minore dimensione demografica.

Anche il decentramento, che ha fallito laddove ha riprodotto la dialettica della cosiddetta *grande* politica, o che ha male inteso sovrapporsi agli indirizzi politico-amministrativi dei consigli, dovrebbe essere ripensato in chiave partecipativa piuttosto che prevederne una abrogazione *tout court*. Le forme di partecipazione e responsabilità sociale che si esprimono attraverso strumenti di rendicontazione come il bilancio sociale o partecipato possono trovare negli istituti di partecipazione l'alveo in cui sistematizzarsi ed uscire dalle attuali forme spontanee e, spesso disordinate, di sperimentazione.

In questa accezione di combinazione dei valori democratici e di partecipazione e di costruzione di una efficiente rete di poteri locali, può essere condivisibile la previsione dell'esercizio associato obbligatorio delle funzioni amministrative per i comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti; soprattutto se esse intersecano l'erogazione di prestazioni sociali fondamentali da garantire a tutti i cittadini. E' innegabile, su questo piano, la maturazione cui è giunta la stessa cultura autonomista, accettando che l'approccio di sistema faccia premio sulla tutela anacronistica di singole identità istituzionali, non più rappresentative di comunità locali.

Se in linea generale appare pertanto condivisibile l'indirizzo a sostegno dell'associazionismo, restano, però, ancora da definire importanti questioni che nei suoi profili ordinamentali generali devono essere disciplinati a livello statale, di intesa con le regioni e gli enti locali.

Depongono, in ultimo, a sostegno di questo indirizzo le disposizioni della legge 42/2009 che richiamano, rispettivamente, la dimensione socio-economica dei comuni di minore dimensione demografica allorché si associano (*art. 11, c. 1, lett. g*), l'individuazione di forme di incentivazione fiscale in favore delle unioni (*art. 12, c. 1, lett. f*) e, con riferimento all'entità e riparto del fondo perequativo, lo svolgimento di servizi in forma associata (*art. 13, c. 1, lett. d*).

Non si comprende, allora, anche in forza di precise disposizioni della legge sul federalismo fiscale in favore dell'associazionismo, la proposta di abrogazione *tout court* delle comunità montane definite unioni di comuni montani dal vigente testo unico. Le

comunità montane sono, infatti, una delle forme più consolidate di esercizio associato di funzioni e servizi in favore dei piccoli comuni montani e, nel contempo, svolgono importanti funzioni di programmazione e promuovono consistenti investimenti sul territorio. In proposito, prevedendo la loro abrogazione, occorre intanto chiedersi che fine fa la specificità della montagna garantita costituzionalmente?

Un'altra questione che tuttora resta sullo sfondo, ma che se non risolta rischia di inficiare in modo significativo il processo di trasferimento delle funzioni amministrative in favore delle regioni e degli enti locali, riguarda il riordino e la razionalizzazione degli uffici territoriali del governo UTG. Il processo di riordino previsto non risulta coerente con quello riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative in favore di regioni e comuni e con lo stesso riordino e semplificazione delle strutture amministrative statali considerato dall'art. 8 del provvedimento in esame. La mancata individuazione delle amministrazioni periferiche interessate al riordino degli UTG che, nel testo approvato, è rimandata ad un successivo decreto legislativo da emanare entro due anni dall'approvazione della legge, sottolinea le resistenze ancora perduranti in materia e il sostanziale rinvio di qualsiasi concreto progetto di riorganizzazione complessiva delle amministrazioni statale.

III. Per il rilievo che la disciplina ordinamentale degli enti locali riveste, benché non risulti ancora chiaro l'iter del disegno di legge approvato in via provvisoria dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009 e in attesa del parere della conferenza unificata (*nella seduta del 22 sett. 2009 la Commissione affari costituzionali del Senato ha annunciato la ripresa dell'esame delle iniziative parlamentari presentate ormai da tempo, S. 1208 Bastico e altri*), si ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti di rilievo del provvedimento in esame che, ad avviso, di Legautonomie danno la cifra complessiva del provvedimento che non valorizza in modo coerente l'autonomia locale.

Nonostante il richiamo del Capo I ai principi generali, questi risultano enucleati in modo parziale e riduttivo e riferiti soltanto al primo comma dell'art. 114 e al secondo comma *lett. p)* dell'art. 117 della Costituzione, mentre parrebbe necessario richiamarsi innanzi tutto ai principi fondamentali dettati dall'art. 5 Cost. (*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ...*), nonché al secondo comma dell'art. 114 (*I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*) e al sesto comma dell'art. 117 Cost. (*I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*).

Il richiamo alle citate disposizioni costituzionali a completamento di quelle già previste dall'art. 1 del provvedimento intende qualificare le restanti disposizioni piuttosto in termini di normativa di principio e, quindi, ha lo scopo di ribaltare il carattere di dettaglio e, talora di tipo meramente esecutivo, che alcune disposizioni assumono nei confronti degli enti locali.

E' necessario sottolineare, infatti, che coerentemente con i principi costituzionali le funzioni fondamentali individuate dagli articoli 2, 3 e 4 del testo in esame, rispettivamente, per i comuni, le province e le città metropolitane da parte della legge

statale con indicazioni di principio, secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 117, commi 2, 3 e 4, rinviandone l'articolazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle stesse alle norme statutarie e regolamentari degli enti locali.

Nel merito non risultano inoltre del tutto adeguate alcune disposizioni, ad esempio laddove si indica una generica e non meglio definita "partecipazione" dei Comuni alla pianificazione urbanistica, degradando così una fondamentale funzione di governo del territorio da parte dei comuni, oppure laddove si richiama la funzione di organizzazione dei servizi pubblici locali, quasi volendo affermare che *ex lege* è escluso lo svolgimento da parte dei comuni degli stessi servizi di interesse generale, oppure con riferimento al blocco delle funzioni ordinamentali (a - f) non richiamare accanto alla programmazione e pianificazione delle funzioni spettanti anche la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione di livello provinciale, regionale e statale o, in altro caso, limitarsi alla funzione di gestione finanziaria e contabile e non richiamare esplicitamente quella di gestione tributaria e patrimoniale.

Esaminando le disposizioni concernenti le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative, per il carattere generico e contraddittorio e, in alcuni casi, di eccessivo dettaglio di alcune di esse, pare si voglia imbrigliare significativamente l'autonomia degli enti locali e la promozione dell'associazionismo intercomunale in ambito regionale.

In ambito regionale un ruolo fondamentale concerne, invece, l'individuazione dei bacini o ambiti ottimali e la rispettiva allocazione delle funzioni di competenza legislativa regionale, assicurando l'ampio coinvolgimento degli enti locali con soluzioni da concordare nella sede competente rappresentata dal Consiglio delle autonomie locali (art. 123, u.c. Cost.).

Resta, però, nel testo in esame l'individuazione di soglie differenziate di popolazione locale in relazione all'applicazione di determinate disposizioni (associazionismo obbligatorio/volontario; competenze degli organi, disposizioni in favore di piccoli comuni, obblighi di documentazione contabile e di bilancio, controlli interni, ecc.) che complicano non poco il quadro generale.

Un altro capitolo critico è rappresentato dalle disposizioni che più direttamente incidono sui profili dell'organizzazione dell'ente locale.

Non risultano, in proposito convincenti, ad esempio quelle disposizioni che più di altre incidono sull'autonomia statutaria e organizzativa dell'amministrazione locale, limitando ad esempio la facoltà di nomina dei direttori generali al di sopra della soglia dei 65 mila abitanti, senza addurre alcuna motivazione e, peraltro in grave contrasto con l'auspicato processo di associazionismo, che al contrario richiede una notevole capacità di ordine manageriale di costruzione e tenuta unitaria della cooperazione intercomunale anche a livelli di popolazione inferiori a quelli previsti, ma di ampia complessità socio-territoriale. L'effetto paradossale, in questo caso è che per gran parte delle unioni di comuni è impedita la nomina di una figura professionale che svolga compiti manageriali per il complesso dei comuni e per l'unione stessa.

Un altro capitolo importante del provvedimento è rappresentato:

- dalle modifiche introdotte all'art. 49 del TUEL in particolare del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria su ogni deliberazione sottoposta alla giunta e al

consiglio che comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente;

- dalla riscrittura dell'art. 147 relativo alla tipologia dei controlli interni prevedendo, per i comuni con popolazione superiore ai 15 mila ab. e alle province, una più articolata e puntuale definizione dei controlli di regolarità contabile ed amministrativa (*art. articoli 147, 147-bis*) assicurato anche nella fase successiva secondo i principi di revisione aziendale, sotto la direzione del segretario; di controllo strategico (*147-ter*);- di controllo sulle partecipazioni (*147-quater*);- di controllo sulla qualità dei servizi (*147-quinquies*);

- dalle modifiche all'art. 151 in materia di principi di contabilità con la previsione, per i comuni con popolaz. superiore a 5 mila ab. di un apposito parere di congruità da parte dei responsabili dei servizi e del responsabile di ragioneria che attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei massimi criteri di economicità ed efficienza e il comprovato confronto competitivo, tenuto anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388);

- dalla modifica dell'art. 169 riguardante il piano esecutivo di gestione;

- dalla sostituzione delle disposizioni in materia di controllo di gestione di cui agli art. 196, 197, 198 e 198bis da un unico articolo 196 il quale, tra l'altro, prevede che per i comuni al di sotto dei 5 mila ab. e nelle unioni dei comuni il controllo di gestione è affidato al segretario comunale.

Alcune delle disposizioni previste risultano coerenti con le più avanzate esperienze di programmazione strategica e di bilancio realizzate dagli enti locali con particolare riferimento ai principi di trasparenza, responsabilità e corretto ed efficace utilizzo delle risorse e loro valutazione, altre relative, ad esempio, al controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva necessitano di ulteriori e maggiori approfondimenti, in quanto elevato è il rischio di appesantire la macchina comunale senza peraltro guadagnare in efficienza e trasparenza.

Più in generale, la materia dei controlli, disciplinata dal Capo X del testo in esame, lascia aperte importanti questioni ancora da approfondire con riferimento alle disposizioni di sistema della legge 42 e del progetto di legge C. 2555 in discussione alla Camera, nonché, in particolare, con la legge 4 marzo 2009, n. 15 di delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e del relativo decreto legislativo di attuazione in corso di emanazione, così certamente anche per le altre disposizioni in materia di principi di contabilità, documenti di bilancio e controllo di gestione previste dal testo in esame di modifica di disposizioni del TUEL.

IV. Sullo schema in esame, in conclusione Legautonomie:

- sottolinea il principio generale che l'attuazione della riforma costituzionale dell'ordinamento locale in senso federale deve realizzarsi nel rispetto dei principi di

sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione attribuendo ai comuni la generalità delle funzioni amministrative per la cura e lo sviluppo delle comunità amministrare e la piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

- chiede una rapida definizione del quadro normativo dei compiti e delle funzioni amministrative dei comuni, delle città metropolitane, delle province in attuazione degli art. 114, 117 e 118 Cost. al fine di realizzare un compiuto sistema delle autonomie in pieno e leale accordo con gli enti locali, le regioni e lo Stato secondo i principi di autonomia e responsabilità politica e finanziaria di tutti i livelli istituzionali componenti la Repubblica, garantendo altresì l'invarianza della pressione fiscale e la sua graduale riduzione nel prosieguo;

- considera positivamente il ricorso, già nella legge delega, ad una definizione puntuale delle funzioni fondamentali che consente un immediato confronto su di esse, sia nelle sedi di concertazione che in quella parlamentare, senza ulteriori rinvii a successivi decreti delegati;

- rileva che esistano delle ridondanze e sovrapposizioni tra le funzioni fondamentali riferite ai comuni e quelle riferite alle province, mentre manca ogni riferimento alle materie alle quali vanno ricondotte le funzioni degli uni e delle altre.

- ritiene che il nuovo modello istituzionale improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, in ragione della differenziazione di fatto esistente a livello locale tra i comuni, deve prevedere l'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni anche fondamentali nei comuni di minor dimensione demografica e di quelli montani che superi l'attuale frammentazione e moltiplicazione di enti associativi. In questo contesto va data altresì risposta ad una specifica soluzione associativa in ambito montano attraverso la conferma delle comunità montane riformate secondo principi di reale montanità, nel rispetto delle prerogative in materia di competenza regionale, come soggetti ai quali attribuire le competenze nella gestione associata dei servizi e delle funzioni dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione e pianificazione in ambito sovracomunale e la gestione delle risorse per i territori montani.

- sottolinea che vanno valorizzate, altresì, le finalità generali delle riforme da troppo tempo avviate ma non ancora concluse in materia di razionalizzazione dei centri di spesa della pubblica amministrazione, di riduzione dei costi di funzionamento degli apparati pubblici, di eliminazione delle inefficienze presenti in ambito statale, regionale e locale, di miglioramento della qualità dei servizi attraverso il rafforzamento dei livelli di autonomia e l'innalzamento del grado di responsabilità degli amministratori e responsabili pubblici a tutti i livelli;

- sottolinea che sul progetto di riforma si apra un confronto e un dialogo ampio e approfondito con tutto il sistema delle autonomie in modo da pervenire alla stesura di un testo ampiamente condiviso nei suoi punti qualificanti a livello parlamentare e a livello di conferenza unificata nel confronto con le regioni, le province i comuni e le comunità montane.

- sottolinea che il processo di riassetto dell'amministrazione in senso federale e di riordino istituzionale ai sensi dell'articolo 117.2, lett. p) e dell'articolo 118 della Costituzione debba avvenire garantendo un forte e costante coordinamento fra i livelli istituzionali. In proposito il modello delineato per l'attuazione del federalismo fiscale rappresenta un riferimento valido;

- ritiene, altresì, importante completare la disciplina provvisoria riguardante gli organi delle città metropolitane (*sistema elettorale, organi, funzioni*) di cui all'art. 23 della legge sul federalismo fiscale;

- valuta, in termini generali, in modo positivo l'introduzione del principio di differenziazione funzionale fra i comuni, pur con i necessari approfondimenti anche in relazione alla classe demografica di riferimento (*inferiore a 3 mila ab. oppure inferiore a 5 mila abitanti*), relativamente alle modalità di organizzazione e gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;

- valuta positivamente la previsione che la legge regionale, nelle materie rientranti nella competenza concorrente o residuale, individui i bacini ottimali territoriali per l'esercizio in forma associata del complesso di funzioni fondamentali, ma in proposito ritiene necessario individuare le sedi - Consigli Regionali delle autonomie- e le procedure in ordine alle garanzie dell'iter di definizione dei bacini ottimali.

In proposito, Legautonomie osserva che la procedura seguita per la definizione quadro del modello di sostegno alle forme associative realizzata in sede di conferenza unificata e la previsione - concordata con le regioni - di un confronto a livello regionale da realizzare in sede di Consiglio delle autonomie e delle rispettive conferenze regionali ivi istituite, possa costituire un modello adeguato di partecipazione attiva e leale tra livelli istituzionali locali e le regioni.

- valuta positivamente la previsione che le funzioni fondamentali dei comuni e delle province non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali, né da enti o agenzie locali di ente locale diverso da quello cui è attribuita la funzione fondamentale, ferma restando la necessità di garantire la massima effettività al processo di riordino e soppressione degli enti in contrasto con tale disposizione.

- non condivide la soppressione degli organi di decentramento comunale così come proposta dall'art. 18 del disegno di legge;

- propone di valorizzare il ruolo e le funzioni e potenziare i servizi a supporto delle attività assembleari a livello conoscitivo e di referto e di demandare all'autonomia statutaria l'istituzione degli istituti di partecipazione a livello decentrato;

- circa la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale e degli altri organismi, ritiene che le relative funzioni, sulla base di un ampio confronto e concertazione nella sede dei Consigli delle autonomie locali, vanno riportate in capo agli enti locali ed il loro esercizio assicurato in ambito associato;

- chiede di confermare le attuali disposizioni previste dall'art. 108 del TUEL in materia di nomina del direttore generale assicurando la più ampia autonomia degli enti locali in materia;

- condivide in via generale le disposizioni riguardanti i principi in materia di programmazione strategica e di bilancio e di controllo interno, ma richiama la necessità di sviluppare un adeguato approfondimento in relazione alla necessità di agevolare l'attività di controllo con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Sullo schema di provvedimento in materia di funzioni e riorganizzazione degli enti locali approvato, in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 luglio 2009, si deve pronunciare la conferenza unificata per l'espressione del parere da parte delle regioni e delle associazioni rappresentative degli enti locali, prima della sua approvazione definitiva da parte del Governo e il conseguente – ci si augura, sollecito avvio dell'iter parlamentare.

Il disegno di legge che si compone di 34 articoli suddivisi in 11 capi ha per oggetto principale l'individuazione e la disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione degli articoli 114.1 e 117.2 lett. p) Cost. e la promozione del loro esercizio associato.

Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni di attuazione dell'art. 118 Cost. per il trasferimento delle funzioni amministrative a enti locali e regioni e detta ulteriori disposizioni in materia di:

- razionalizzazione delle province e degli uffici decentrati dello Stato;
- soppressione delle comunità montane e di razionalizzazione e soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, nonché di altri enti e organismi che operano a livello territoriale;
- modifica della composizione delle giunte e dei consigli locali e di modifica delle attribuzioni dei consigli locali;
- definizione di piccoli comuni;
- modifiche inerenti i direttori generali degli enti locali;
- modifica di norme relative ai controlli negli enti locali.

L'articolato prevede, poi, la delega al governo per l'adozione della Carta delle autonomie locali e detta numerose disposizioni di modifica del TUEL. Anche il patto di stabilità è oggetto di apposita previsione (art. 30), senza fare alcun riferimento in proposito alla legge 42 sul federalismo fiscale e al patto di convergenza ivi delineato a regime.

In breve, l'articolato comprende i seguenti capi:

- Capo I - Principi generali (art. 1);
- Capo II - Funzioni fondamentali (artt. 2-7);
- Capo III - Funzioni amministrative degli Enti locali (artt. 8-13);
- Capo IV - Razionalizzazione delle Province e degli uffici decentrali dello Stato (artt.14-15);
- Capo V - Norme di soppressione di enti e organismi (artt. 16-21);
- Capo VI - Organi degli Enti locali (artt. 22-26);
- Capo VII - Norme in materia di piccoli Comuni (artt. 27-29);
- Capo VIII - Patto di stabilità interno (art. 30);
- Capo IX - Direttore generale degli enti locali (art. 31);
- Capo X - Controlli (artt. 32-33);
- Capo XI - Abrogazioni (art. 34).

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANI E FUNZIONI
DEGLI ENTI LOCALI, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO E CARTA
DELLE AUTONOMIE LOCALI**

(approvato CdM 15/07/2009)

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione medesima, individua e disciplina le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzarne le modalità di esercizio, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurne i costi. Disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.

2. La presente legge prevede inoltre:

- a) la soppressione di enti e organismi che operano in ambito locale e regionale, disponendo altresì che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione;
- b) la modifica della composizione dei Consigli e delle Giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri ed assessori;
- c) la definizione e la disciplina di piccoli Comuni;
- d) la modifica delle funzioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale;
- e) le disposizioni attuative dell'articolo 118 della Costituzione, nel rispetto dei principi fissati da tale norma;
- f) la razionalizzazione e la soppressione di enti e strutture pubbliche;
- g) le modifiche inerenti ai Direttori generali degli enti locali;
- h) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

CAPO II

Funzioni fondamentali

Art. 2

(Funzioni fondamentali dei Comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei Comuni:

- a) la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
- b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
- c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
- d) il controllo interno;
- e) la gestione finanziaria e contabile;

- f) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
- g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
- h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
- i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
- j) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;
- k) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
- l) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
- m) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;
- n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- o) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni;
- p) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
- q) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
- r) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- s) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- t) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
- u) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.

Art.3

(Funzioni fondamentali delle Province)

1. Le funzioni fondamentali delle Province sono:
 - a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
 - b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
 - c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
 - d) la gestione finanziaria e contabile;
 - e) il controllo interno;
 - f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;
 - g) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
 - h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;
 - i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - j) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

- k) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
- l) funzioni di competenza in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
- m) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
- n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
- o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- p) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
- q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego.

Art.4

(Funzioni fondamentali delle Città metropolitane)

1. Le funzioni fondamentali delle Città metropolitane sono:

- a) le funzioni delle Province, di cui all'articolo 3;
- b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni;
- d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- e) la mobilità e la viabilità metropolitana;
- f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Art. 5

(Disciplina delle funzioni fondamentali)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 6

(Disposizione di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.

Art.7
(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.
2. Le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad f), possono essere esercitate da ciascun Comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di Comuni.
3. Le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da g) a u), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri Comuni.
4. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un Comune non può essere svolta da più di una forma associativa.
5. Le Province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data determinata dai decreti legislativi di cui all'articolo 14.
6. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a u), secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l'unione di Comuni e l'accordo di programma di cui agli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato Testo unico. Ogni Comune può fare parte di una sola unione di Comuni. Le unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
8. All'articolo 32 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati.

3. Lo statuto prevede il Presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i Sindaci dei Comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni associati e che il Consiglio sia composto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze.”;
 - b) al comma 5, è soppresso il secondo periodo.

CAPO III
Funzioni amministrative degli enti locali

Art. 8

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane individuate dalla presente legge, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e

finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

- a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- b) l'individuazione delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del Comune;
- c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio, le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle Regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la Regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In

mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le Amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle Regioni ed agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9

(Trasferimento delle risorse agli enti locali)

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia allocata dalla presente legge ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Ove l'accordo non intervenga entro centoventi giorni, il Prefetto convoca le parti, assegna un ulteriore congruo termine e, nell'ipotesi di accertata impossibilità alla conclusione dell'accordo, adotta con proprio provvedimento le necessarie misure, tenendo informati la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, gli altri Ministeri interessati e, per le materie di competenza legislativa regionale, le Regioni. Ciascun accordo o provvedimento prefettizio è corredato da una relazione tecnica con la quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

2. I trasferimenti delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali allocate dalla presente legge a Comuni, Province e Città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza Unificata.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da Regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è subordinata all'effettivo trasferimento di risorse strumentali all'esercizio delle medesime.

Art. 10

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Il Governo presenta al Parlamento appositi disegni di legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 11

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:

a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;

b) sopprimono ed accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai Comuni e alle Province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

2. Qualora le Regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Le Regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:

a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a Comuni, Province e Città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla Regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

Art.12

(Norma di coordinamento per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla disciplina degli organi e delle funzioni degli enti locali del loro territorio, in conformità ai rispettivi statuti e nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, come si desumono anche dalla presente legge.

Art.13

(Delega per la adozione della "Carta delle autonomie locali")

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del citato Testo unico, recepite nel Codice e nelle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

CAPO IV

Razionalizzazione delle Province e degli Uffici decentrati dello Stato

Art.14

(Razionalizzazione delle province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle Province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei Comuni, sentite le Province e la Regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che il territorio di ciascuna Provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
- b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato;
- c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della Provincia o delle Province interessate e della Regione;
- d) previsione della soppressione di Province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna Provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;
- e) attribuzione ad una o più Province contigue nell'ambito della stessa Regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della Provincia da sopprimere;
- f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art.15

(Prefetture - Uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli Uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni periferiche escluse dal riordino;
- d) mantenimento in capo agli Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture;
- e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo;
- f) titolarità in capo alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici;
- g) accorpamento, nell'ambito della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'Ufficio medesimo;
- h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;
- l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
- m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito della Strategia di Lisbona, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi;
- n) previsione della nomina e delle funzioni dei Prefetti preposti alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, quali Commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
- o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'Economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Capo V

Norme di soppressione di enti e organismi

Art.16

(Soppressioni dei difensori civici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico ad eccezione di quello delle Province. Le funzioni dei difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori civici della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assumono la denominazione di "difensori civici territoriali".

2. I difensori civici territoriali sono competenti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. La loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività dell'amministrazione provinciale e comunale

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i difensori civici eletti ai sensi del citato articolo 11 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle proprie funzioni alla scadenza del proprio incarico.

4. I Comuni, con apposita convenzione con la Provincia, possono assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria amministrazione. In tal caso, la difesa civica è attribuita ai difensori civici territoriali di cui al comma 1.

Art.17

(Soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago)

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Comunità montane, isolate e di arcipelago costituite ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del Testo unico. A decorrere dalla stessa data cessano dalle proprie funzioni gli organi delle Comunità montane, isolate e di arcipelago.

2. Per la successione nei rapporti giuridici in atto ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, si applica il primo periodo del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La Regione può attribuire con legge le funzioni già spettanti alle Comunità di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono trasferite alle Regioni le risorse dei Fondi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504, destinate alle Comunità montane, secondo criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto prioritariamente del rapporto fra popolazione e servizi resi. Sono altresì trasferite alle Regioni con decreto del Ministro competente, d'intesa con la Conferenza unificata, le risorse già previste dalla normativa vigente, destinate alle comunità di cui al comma 1.

Art. 18

(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale)

1. Ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del Testo unico.
2. I Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 sono efficaci per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo è efficace dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.
5. I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del Testo unico per la partecipazione alla sedute dei rispettivi organi di appartenenza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 del Testo unico, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.
6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del Testo unico.

Art. 19

(Soppressione dei Consorzi tra enti locali, ivi compresi i Bacini imbriferi montani (BIM))

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i Consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni,

compresi i Bacini imbriferi montani, di seguito BIM, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dalla stessa data cessano conseguentemente dalle proprie funzioni gli organi dei Consorzi, compresi i BIM. Sono esclusi dalla soppressione i Consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico.

2. Le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni già spettanti a tutti i Consorzi fra gli enti locali, compresi i BIM, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le Regioni disciplinano gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assicurano che i trasferimenti avvengano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni, le Province, o le Regioni, succedono a tutti i Consorzi soppressi, compresi i BIM, in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. Il sovracanoone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla Regione.

4. Le Regioni stabiliscono altresì i criteri per la determinazione delle modalità di riparto del sovracanoone tra i Comuni costituenti il soppresso Consorzio del BIM ed adottano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando duplicazione di opere e di interventi.

Art. 20

(Razionalizzazione dei Consorzi di bonifica)

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

2. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti, anche in base all'intesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ove compatibile con i vincoli di finanza pubblica. Le Regioni possono attribuire ai predetti Consorzi anche la personalità di diritto pubblico.

3. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare i Consorzi esistenti ai sensi del comma 2, tali Consorzi sono soppressi. Non è obbligatorio il riordino di cui al comma 2 per le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già proceduto al riordino ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Nel caso di soppressione dei Consorzi in base al comma 3, primo periodo, o comunque, nel caso in cui le Regioni abbiano disposto la soppressione dei Consorzi esistenti, le Regioni medesime provvedono ad attribuire le funzioni già esercitate dai Consorzi di bonifica e da quelli di miglioramento fondiario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, disciplinando altresì il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

5. In caso di accorpamento ai sensi del comma 2 dei Consorzi esistenti, le Regioni attribuiscono le funzioni già esercitate dai Consorzi accorpati agli enti istituiti a seguito e per effetto dell'accorpamento. Le Regioni disciplinano altresì il trasferimento agli enti istituiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti accorpati. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi accorpati in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 21
(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancata attuazione da parte delle Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di quanto previsto dagli articoli 19, comma 4, e 20, commi 4 e 5, il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

CAPO VI
Organi degli enti locali

Art. 22
(Composizione dei Consigli)

1. L'articolo 37 del Testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 37 (Composizione dei Consigli) 1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e:

- a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.001 abitanti, siano capoluoghi di Provincia;
- d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000;
- e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
- f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
- g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:

- a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
- c) da 18 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 12 membri nelle altre Province.

3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art.23

(Composizione delle Giunte)

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del Testo unico è sostituito dal seguente:

“5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) non superiore a 3 per le Province a cui sono assegnati 12 consiglieri; non superiore a 4 per le Province a cui sono assegnati 18 consiglieri; non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per quelle a cui sono assegnati 30 consiglieri.”.

Art. 24

(Efficacia delle norme sulla composizione degli organi)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Organi)

1. All'articolo 36, comma 1, del Testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a singoli consiglieri.”.

Art. 26

(Attribuzioni dei Consigli)

1. All'articolo 42, comma 2, lettera a), del Testo unico, sono soppresse le seguenti parole: “salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”.

2. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) dotazioni organiche dell’ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati;”.

3. All’articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;”.

4. All’articolo 42, comma 2, lettera f), del Testo unico, le parole: “con esclusione della” sono sostituite dalle seguenti: “inclusa la”.

5. All’articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
“g-bis) ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime;”.

6. All’articolo 48 del Testo unico è abrogato il comma 3.

7. All’articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
“m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 e all’articolo 46, comma 3;”.

8. All’articolo 44 del Testo unico, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l’audizione di personalità particolarmente esperte.”.

CAPO VII

Norme in materia di piccoli Comuni

Art. 27

(Definizione di piccoli Comuni)

1. Ai fini del presente capo per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti.

2. La popolazione di cui al comma 1 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica.

Art. 28

(Misure organizzative a favore dei piccoli Comuni)

1. In conformità con l’articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei piccoli Comuni le competenze del responsabile del procedimento per l’affidamento e per l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze

sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.

Art. 29

(Semplificazione documenti finanziari e contabili)

1. Per i piccoli Comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del Testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli Comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del Testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico.

Capo VIII

Patto di stabilità interno

Art. 30

(Disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

1. Le regole del patto di stabilità interno sono definite con riferimento al saldo finanziario, espresso in termini di cassa e di competenza, calcolato in coerenza con le regole stabilite dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica e assumendo quale base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi un arco temporale triennale.

2. In caso di mancato raggiungimento in un determinato anno degli obiettivi di cui al comma 1, la differenza tra l'obiettivo programmatico e il risultato realizzato viene recuperata entro il triennio successivo, con esclusione dell'ultimo anno del mandato elettorale. Lo scostamento tra l'obiettivo e il risultato si cumula agli obiettivi annuali degli anni del triennio successivo e a tal fine gli enti interessati rideterminano gli obiettivi dell'anno o degli anni in cui intendono procedere al recupero e provvedono a darne evidenza nel prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici relativo a ciascun anno del triennio. Nel corso del medesimo triennio non sono ammessi ulteriori scostamenti dall'obiettivo programmatico stabilito per ciascun anno del triennio stesso.

3. Qualora i comparti dei Comuni e delle Province evidenzino il rispetto del patto di stabilità interno per un determinato anno, gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

4. Il mancato conseguimento degli obiettivi annuali individuati a seguito della rimodulazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione, nell'anno successivo, delle sanzioni previste dalla legislazione vigente ed è equiparato ad ogni effetto all'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione della procedura prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero in quanto in presenza dell'ultimo anno del mandato elettorale.

CAPO IX

Direttore generale degli enti locali

Art. 31

(Direttore generale degli enti locali)

1. All'articolo 108 del Testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo del comma 1, le parole: "superiore ai 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore ai 65.000 abitanti";
- b) al primo periodo del comma 3, le parole: "inferiore ai 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore ai 65.000 abitanti" e le parole: "i 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i 65.000 abitanti".

Capo X

Controlli

Art. 32

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

1. L'articolo 49 del Testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."

2. L'Articolo 147 del Testo unico è sostituito dai seguenti:

"Art. 147 (Tipologia dei controlli interni) 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle Province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il Segretario comunale e provinciale, il Direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.”

“Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. L'esito del controllo di cui al comma 2 è trasmesso periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.”

“Art. 147-ter (Controllo strategico) 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce secondo la propria autonomia organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative

attuare confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo Statuto.”.

“Art. 147-*quater* (*Controlli sulle società partecipate*) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.”.

“Art. 147-*quinquies* (*Controllo sulla qualità dei servizi*) 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.”.

“Art. 147-*sexies* (*Ambito di applicazione*) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147- *quater* e 147-*quinquies* costituiscono obbligo solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Province.”.

3. L'articolo 151 del Testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 151 (*Principi in materia di contabilità*) 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle Province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, tenuto anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”.

4. L'articolo 169 del Testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 169 (*Piano esecutivo di gestione*) 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Unioni di Comuni.”.

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del Testo unico sono sostituiti dal seguente:

“Art. 196 (*Controllo di gestione*) 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo

di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle Province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei Conti.
8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizione statutaria.”.

Art. 33

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 234 del Testo unico è sostituito dai seguenti:
 “2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
 a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 b) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
 2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno e dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico le parole: “15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “5.000 abitanti”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico è inserito il seguente:
 “3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo Statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un solo revisore.”.
4. Al comma 2 dell'articolo 236 del Testo unico, sono soppresse le seguenti parole: “dai membri dell'organo regionale di controllo,”.
5. All'articolo 239 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

- “b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all’indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;”;
- b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
- “c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell’ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;”;
- c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
- “1-bis). Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.”;
- d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- “a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente;”.

CAPO XI Abrogazioni

Art. 34 (Abrogazioni)

1. Al Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) gli articoli 11, 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;
 - b) all’articolo 31:
 1. al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e l’esercizio associato di funzioni”;
 2. al comma 7 è soppressa la parola: “funzioni”;
 3. il comma 8 è abrogato;
 - c) sono abrogate, limitatamente ai Consorzi quali forme di gestione associata di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;
 - d) all’articolo 2, comma 1, le parole: “le Comunità montane, le Comunità isolate” sono soppresse;
 - e) all’articolo 4, comma 3, le parole: “ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “ai Comuni e alle Province”;

- f) all'articolo 58, comma 1, le parole: “, Presidente degli organi delle Comunità montane” sono soppresse;
- g) all'articolo 66, comma 1, le parole: “di Presidente o di assessore della Comunità montana” sono soppresse;
- h) all'articolo 77, comma 2, le parole: “i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane,” sono soppresse;
- i) all'articolo 79:
1. al comma 1, le parole: “delle Comunità montane” sono soppresse;
 2. al comma 2, le parole: “ai Presidenti delle Comunità montane” sono soppresse;
 3. al comma 3, le parole: “delle Comunità montane” sono soppresse;
 4. al comma 4, le parole: “delle Comunità montane” e le parole: “Presidenti delle Comunità montane” sono soppresse;
- j) all'articolo 81, comma 1, le parole: “i Presidenti delle Comunità montane” sono soppresse;
- k) all'articolo 82:
1. al comma 1, le parole: “il Presidente della Comunità montana” e le parole: “delle Comunità montane” sono soppresse;
 2. al comma 2, le parole: “e delle Comunità montane” sono soppresse;
 3. al comma 8, lettera c), le parole: “delle Comunità montane” e le parole: “o alla popolazione montana della Comunità montana” sono soppresse;
- l) all'articolo 86:
1. al comma 1, le parole: “per i Presidenti di Comunità montane,” sono soppresse;
 2. al comma 4, le parole: “ le Comunità montane,” sono soppresse;
- m) all'articolo 137, comma 3, le parole: “allargata ai rappresentanti delle Comunità montane” sono soppresse;
- n) all'articolo 142, comma 1, le parole: “e delle Comunità montane” sono soppresse;
- o) all'articolo 156, comma 2,
1. al primo periodo, le parole: “ovvero secondo i dati dell'Uncem per le Comunità montane” sono soppresse;
 2. al secondo periodo, le parole: “le Comunità montane e” sono soppresse;
- p) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- q) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ;
- r) all'articolo 169, comma 3, le parole: “e per le Comunità montane” sono soppresse;
- s) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;
- t) all'articolo 197, comma 1, le parole: “delle Comunità montane,” sono soppresse;
- u) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- v) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- w) all'articolo 207, comma 1, le parole: “nonché dalle Comunità montane di cui fanno parte” sono soppresse;
- x) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: “, le Comunità montane” sono soppresse;
- y) all'articolo 222, comma 1, le parole: “e per le Comunità montane ai primi due titoli” sono soppresse;
- z) all'articolo 224, comma 1, le parole: “, del Sindaco metropolitano e del Presidente della Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “e del Sindaco metropolitano”;
- aa) all'articolo 234, comma 3, le parole: “e nelle Comunità montane” e le parole: “o dall'assemblea della Comunità montana” sono soppresse;
- bb) all'articolo 236, comma 2, le parole: “, delle Comunità montane” sono soppresse;

cc) all'articolo 238, comma 1, le parole: "e le Comunità montane ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono soppresse;

dd) all'articolo 241, comma 5, le parole: "al revisore della Comunità montana ed" e le parole: ", rispettivamente, al Comune totalmente montano più popoloso facente parte della Comunità stessa ed" sono soppresse;

ee) all'articolo 242, comma 3, le parole: "Le norme di cui al presente capo si applicano a Comuni, Province e Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "Le norme di cui al presente capo si applicano a Comuni e Province".

2. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.

3. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Adempimento	Oggetto	Termine	Disposizione
Decreti legislativi	Individuazione: a) delle funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle individuate come fondamentali, in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali ma che non richiedono l'unitario esercizio a livello statale, e loro trasferimento a Comuni, Province Città metropolitane e Regioni; b) delle funzioni che rimangono in capo allo stato.	Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge Entro nove mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra è prevista l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi	Articolo 8, comma 1
Regolamenti ex art. 17 comma 4-bis legge n. 400 del 1988	Riorganizzazione e semplificazione delle strutture organizzative delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento di ulteriori funzioni amministrative agli enti locali	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 8 comma 1	Art. 8, comma 5
Regolamenti ex art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988	Riorganizzazione e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione indiretta e strumentale dello stato a seguito del trasferimento di ulteriori funzioni agli enti locali	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 8 comma 1	Art. 8, comma 5
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri	Trasferimento a Comuni e Province delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali esercitate dallo stato ed allocate dalla presente legge presso i medesimi enti locali	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 9, comma 2
Atto regionale	Trasferimento a Comuni e Province delle risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali esercitate dalle Regioni ed allocate dalla presente legge presso i medesimi enti locali		Art. 9, comma 3
Atto statale	Individuazione e trasferimento alle Regioni, secondo le previsioni di cui all'art. 118 Cost. , delle		Art. 10, comma 1

	funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'art. 117, Cost. terzo e quarto comma		
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri	Determinazione, trasferimento e ripartizione tra le Regioni interessate dei beni e delle risorse umane finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 8, comma 1		Art. 10, comma 2
Leggi regionali	Adeguamento della legislazione regionale alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali nelle materie di cui all'art. 117 terzo e quarto comma Cost. Soppressione e accorpamento di strutture, enti intermedi, agenzie e organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle allocate ai Comuni e alle Province	Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art.11, comma 1
Leggi regionali	Allocazione delle funzioni amministrative e relative risorse a Comuni, Province e Città metropolitane		Art.11, comma 3
Leggi regionali	Disciplina delle forme associative di Comuni e Province		Art.11, comma 4
Decreto legislativo	Carta delle autonomie locali	Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge Entro diciotto mesi dall'adozione del decreto legislativo, è prevista l'adozione di disposizioni correttive e integrative	Art. 13
Decreti legislativi	Razionalizzazione delle Province e riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali	Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 14
Decreti legislativi	Riordino e razionalizzazione degli Uffici periferici dello Stato e in particolare delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo	Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 15

Legge regionale	Attribuzione delle funzioni già spettanti alle Comunità montane soppresse		Art. 17
Decreto del Ministro dell'Interno	Criteri di ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo ordinario per le Comunità montane		Art. 17
Atto comunale	Disciplina degli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni di decentramento comunale con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Art. 18
Leggi regionali	Conferimento delle funzioni già spettanti ai consorzi tra gli enti locali soppressi	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 19, comma 2
Atto regionale	Disciplina degli effetti conseguenti alle soppressioni dei consorzi tra gli enti locali, con riguardo al trasferimento e alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I trasferimenti devono avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge	Entro un anno, ai sensi dell'art. 23	Art. 19, comma 2
Atto regionale	Determinazione dei criteri per il riparto del sovracanone tra i comuni costituenti il soppresso consorzio del BIM	Entro un anno, ai sensi dell'art. 23	Art. 19, comma 4
Leggi regionali	Riordino mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 20, comma 2
Atto regionale	Attribuzione delle funzioni già esercitate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario ⁴³ soppressi o accorpati	Entro un anno, ai sensi dell'art. 23	Art. 20, commi 4 e 5

Gli articoli del Tuel come modificati dal testo del ddl recante “Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e carta delle autonomie locali”, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 15-7-09.

TUEL	TUEL <i>(modificato ddl 15/7/2009)</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Àmbito di applicazione.</i></p> <p>1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.</p> <p>2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi* cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Àmbito di applicazione.</i></p> <p>1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni.</p> <p>2. <i>identico</i></p>	<p><i>rif. ddl art. 34, c. 1, lett. c), d)</i></p> <p><i>* consorzi</i></p> <p>Art. 34, c.1, lett. c): <i>“c) sono abrogate, limitatamente ai Consorzi quali forme di gestione associata di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2; 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273”;</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Difensore civico</i></p> <p>1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.</p> <p>2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed</p>	<p><i>soppresso</i></p>	<p><i>rif. Ddl art. 16; art. 34, c. 1, lett. a)</i></p>

<p>i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Circoscrizioni di decentramento comunale.</i></p> <p>1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.</p> <p>2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.</p> <p>3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.</p> <p>4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.</p> <p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Circoscrizioni di decentramento comunale.</i></p> <p>1. <i>soppresso</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>soppresso</i></p> <p>4. <i>identico</i></p> <p>5. <i>soppresso</i></p>	<p><i>rif. Ddl art. 18, co. 6</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo IV Comunità montane</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV Comunità montane</p>	<p><i>rif. Ddl art. 17; art. 34, co.1, lett. a)</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Natura e ruolo.</i></p> <p>1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.</p> <p>2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.</p> <p>4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di approvazione dello statuto; b) le procedure di concertazione; c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali; d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. <p>5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con</p>	<p><i>soppresso</i></p>	
--	-------------------------	--

<p>popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.</p> <p>6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.</p> <p>7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.</p> <p>8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'<i>articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</i> e successive modificazioni.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Funzioni.</i></p> <p>1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.</p> <p>2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.</p> <p>3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.</p> <p>4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo,</p>	<p><i>soppresso</i></p>	

<p>concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.</p> <p>5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.</p> <p>6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.</p> <p>7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Comunità isolane o di arcipelago.</i></p> <p>1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.</p>	<p><i>soppresso</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>Consorzi.</i></p> <p>1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.</p> <p>2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.</p> <p>3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.</p> <p>4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>Consorzi.</i></p> <p>1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.</p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>identico</i></p>	<p><i>rif. Ddl art. 19; art. 34, co.1, lett. b), c)</i></p>

<p>consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.</p> <p>5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.</p> <p>6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.</p> <p>7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.</p> <p>8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.</p>	<p>5. <i>identico</i></p> <p>6. <i>identico</i></p> <p>7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinati servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.</p> <p>8. <i>soppresso</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>Unioni di comuni.</i></p> <p>1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.</p> <p>2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.</p> <p>3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>Unioni di comuni.</i></p> <p>1. <i>identico.</i></p> <p>2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati.</p> <p>3. Lo statuto prevede il Presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica, tra i Sindaci dei Comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni associati e che il Consiglio sia composto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze.</p>	<p><i>rif.ddl , art. 7, co. 8</i></p>

<p>4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.</p> <p>5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.</p>	<p>4. <i>identico</i></p> <p>5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.</p>	
<p>Art. 35 Norma transitoria.</p> <p>1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.</p>	<p><i>soppresso</i></p>	<p><i>rif. ddl art. 34, c. 1, lett.a)</i></p>
<p>Art. 36 <i>Organi di governo.</i></p> <p>1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la Giunta, il sindaco.</p> <p>2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la Giunta, il Presidente.</p>	<p>Art. 36 <i>Organi di governo.</i></p> <p>1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la Giunta, il sindaco. Nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a singoli consiglieri.</p> <p>2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la Giunta, il Presidente.</p>	<p><i>rif. ddl art. 25</i></p>
<p>Art. 37 <i>Composizione dei consigli.</i></p> <p>1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;</p>	<p>Art. 37 (Composizione dei Consigli)</p> <p>1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e: a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500 000 abitanti; b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250 .001 e 500.000 abitanti;</p>	<p><i>rif. ddl art. 22</i></p>

<p>c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni.</p> <p>2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:</p> <p>a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province.</p> <p>3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.</p> <p>4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.</p>	<p>c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100 .001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.001 abitanti, siano capoluoghi di Provincia; d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30 .001 e 100.000; e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10 .001 e 30 .000 abitanti; f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3 .001 e 10 .000 abitanti; g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.</p> <p>2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:</p> <p>a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti; c) da 18 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti; d) da 12 membri nelle altre Province.</p> <p>3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.</p> <p>4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.</p>	<p><i>Ddl art. 22</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>Attribuzioni dei consigli.</i></p> <p>1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:</p> <p>a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;</p> <p>b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>Attribuzioni dei consigli.</i></p> <p>1. <i>identico.</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti;</p> <p>a-bis) dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati;</p> <p>b) <i>identico</i></p>	<p><i>rif. ddl art. 26</i></p>

<p>c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;</p> <p>d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;</p> <p>e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;</p> <p>f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;</p> <p>g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;</p> <p>h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;</p> <p>i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;</p> <p>m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;</p> <p>3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento</p>	<p>b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;</p> <p><i>c) identico</i></p> <p><i>d) identico</i></p> <p><i>e) identico</i></p> <p>f) istituzione e ordinamento dei tributi, inclusa la determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;</p> <p><i>g) identico</i></p> <p>g-bis) ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime;</p> <p><i>h) identico</i></p> <p><i>i) identico</i></p> <p><i>l) identico</i></p> <p><i>m) identico</i></p> <p>m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 e all'articolo 46, comma 3;</p> <p><i>3. identico</i></p>	
---	---	--

<p>e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.</p> <p>4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza</p> <p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;"><i>Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.</i></p> <p>1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.</p> <p>2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.</p>	<p>4. <i>identico</i></p> <p>1 <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>2-bis. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p style="text-align: center;"><i>Composizione delle giunte.</i></p> <p>1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.</p> <p>2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.</p> <p>3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p style="text-align: center;"><i>Composizione delle giunte.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p>	<p>rif. ddl art. 23</p>

<p>abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.</p> <p>4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.</p> <p>5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:</p> <p>a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;</p> <p>b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.</p>	<p>4. <i>identico</i></p> <p>5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:</p> <p>a) non superiore a 2 nei Comuni con popolazione compresa tra 1 .001 e 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei Comuni con popolazione compresa tra 3 .001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti ; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;</p> <p>b) non superiore a 3 per le Province a cui sono assegnati 12 consiglieri; non superiore a 4 per le Province a cui sono assegnati 18 consiglieri ; non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri ; non superiore a 8 per quelle a cui sono assegnati 30 consiglieri.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 48 <i>Competenze delle giunte.</i></p> <p>1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.</p> <p>2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48 <i>Competenze delle giunte.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p>	<p><i>rif. ddl art. 26, c. 6</i></p>

<p>organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.</p> <p>3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.</p>	<p>3. soppresso</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 49 <i>Pareri dei responsabili dei servizi.</i></p> <p>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49 <i>Pareri dei responsabili dei servizi</i></p> <p>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p>	<p><i>rif. ddl art.32, c.1</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>Cause ostative alla candidatura.</i></p> <p>1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:</p> <p>a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>Cause ostative alla candidatura.</i></p> <p>1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114:</p> <p>a) <i>identica</i></p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett.c) e f)</i></p>

<p>finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con <i>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i>, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;</p> <p><i>b)</i> coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-<i>bis</i> (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-<i>ter</i> (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;</p> <p><i>c)</i> coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera <i>b)</i>;</p> <p><i>d)</i> coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;</p> <p><i>e)</i> coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'<i>articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575</i>, come sostituito dall'<i>articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646</i>.</p> <p>2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.</p> <p>3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:</p> <p><i>a)</i> del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;</p> <p><i>b)</i> la Giunta provinciale o del presidente, della</p>	<p><i>b) identica</i></p> <p><i>c) identica</i></p> <p><i>d) identica</i></p> <p><i>e) identica</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p>	
--	---	--

<p>Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.</p> <p>4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.</p> <p>5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'<i>articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.</i></p>	<p>4. <i>identico</i></p> <p>5. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 66 <i>Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.</i></p> <p>1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 <i>Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.</i></p> <p>1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale.</p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett.g)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 77 <i>Definizione di amministratore locale.</i></p> <p>1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra</p>	<p style="text-align: center;">Art. 77 <i>Definizione di amministratore locale.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.</p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett.h)</i></p>

enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.		
<p style="text-align: center;">Art. 79 <i>Permessi e licenze.</i></p> <p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.</p> <p>3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, —delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.</p> <p>4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 79 <i>Permessi e licenze.</i></p> <p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.</p> <p>3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.</p> <p>4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni,</p>	<p>rif. art. 34, c. 1, lett.i)</p>

<p>delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.</p> <p>5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.</p> <p>6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.</p>	<p>delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.</p> <p>5. <i>identico.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 81 <i>Aspettative.</i></p> <p>1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 81 <i>Aspettative.</i></p> <p>1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti-delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.</p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett.l)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 82 <i>Indennità.</i></p> <p>1. Il decreto di cui al comma 8 del presente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 82 <i>Indennità.</i></p> <p>1. Il decreto di cui al comma 8 del presente</p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett.k)</i></p>

<p>articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.</p> <p>2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.</p> <p>3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.</p> <p>4. <i>[Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali] abrogato art. 2, c. 25 L. 244/2007</i></p> <p>5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.</p> <p>6. <i>[Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per</i></p>	<p>articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.</p> <p>2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.</p> <p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>identico</i></p> <p>5. <i>identico</i></p> <p>6. <i>identico</i></p>	
--	--	--

<p><i>mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona]</i> abrogato art. 2, c. 25 L. 244/2007</p> <p>7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.</p> <p>8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;</p> <p>b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;</p> <p>c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;</p> <p>d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;</p> <p>e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del</p>	<p>7. <i>identico</i></p> <p>8. <i>identico</i></p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) <i>identica</i></p> <p>c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali;</p> <p>d) <i>identica</i></p> <p>e) <i>identica</i></p>	
---	--	--

<p>trattamento economico fondamentale del segretario comunale;</p> <p>f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.</p> <p>9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.</p> <p>10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.</p> <p>11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.</p>	<p>f) <i>identica</i></p> <p>9. <i>identico</i></p> <p>10. <i>identico</i></p> <p>11. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: center;"><i>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.</i></p> <p>1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: center;"><i>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.</i></p> <p>1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni</p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett. l)</i></p>

<p>pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.</p> <p>2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.</p> <p>3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.</p> <p>4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'<i>articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.</i></p> <p>5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.</p> <p>6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della <i>legge 3 agosto 1999, n. 265</i>, ed entro tre anni se successiva.</p>	<p>previste dall'articolo 81.</p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>identico</i></p> <p>5. I comuni, le province, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.</p> <p>6. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 108 <i>Direttore generale.</i></p> <p>1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un</p>	<p style="text-align: center;">Art. 108 <i>Direttore generale.</i></p> <p>1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono</p>	<p><i>Rif. ddl art. 31</i></p>

<p>direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.</p> <p>2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.</p> <p>4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.</p>	<p>nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.</p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 65.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 65.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.</p> <p>4. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 137 <i>Poteri sostitutivi del Governo.</i></p> <p>1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 137 <i>Poteri sostitutivi del Governo.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett.m)</i></p>

<p>materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.</p> <p>2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.</p> <p>3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p>4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.</p>	<p>2. <i>identico</i></p> <p>3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p> <p>4. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 142 <i>Rimozione e sospensione di amministratori locali.</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.</p> <p>1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 142 <i>Rimozione e sospensione di amministratori locali.</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.</p> <p>1-bis. <i>Identico</i></p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, lett.n)</i></p>

<p>della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.</p> <p>2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. 3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.</p>	<p>2. <i>identico</i></p>	
<p>Capo III - Controlli interni</p> <p>Art. 147 <i>Tipologia dei controlli interni.</i></p> <p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:</p> <p>a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;</p> <p>b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;</p> <p>c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;</p> <p>d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.</p> <p>2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del <i>decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</i>, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Capo III - Controlli interni</p> <p>Art. 147 (Tipologia dei controlli interni)</p> <p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:</p> <p>a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;</p> <p>b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;</p> <p>c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;</p> <p>d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi . L'organo esecutivo</p>	<p>Rif. art. 32, c. 2</p>

<p>3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'<i>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</i></p> <p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p> <p>5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal <i>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</i> A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.</p>	<p>approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi con cadenza trimestrale . Le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;</p> <p>e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;</p> <p>f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.</p> <p>2. Le lettere <i>d), e) e f)</i> del comma 1 si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle Province.</p> <p>3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n . 286. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il Segretario comunale e provinciale, il Direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite.</p> <p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p> <p>1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la</p>	

	<p>copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. L'esito del controllo di cui al comma 2 è trasmesso periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 147-ter Controllo strategico</p> <p>1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce secondo la propria autonomia organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo Statuto.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 147-quater Controlli sulle società partecipate</p> <p>1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale.</p>	

	<p>Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 147-quinquies Controllo sulla qualità dei servizi</p> <p>1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 147-sexies (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Province.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 151 <i>Principi in materia di contabilità.</i></p> <p>1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.</p> <p>2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.</p> <p>3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.</p> <p>4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 151 <i>Principi in materia di contabilità</i></p> <p>1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.</p> <p>2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.</p> <p>3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.</p> <p>4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p> <p>5. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle Province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, tenuto anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n . 488, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n . 388.</p> <p>6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione</p>	<p>Rif. ddl art. 32, c. 3</p>
---	--	-------------------------------

<p>5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.</p> <p>6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.</p> <p>7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.</p>	<p>relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.</p> <p>7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.</p> <p>8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.</p> <p>9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 162. <i>Principi del bilancio.</i></p> <p>1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.</p> <p>2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.</p> <p>3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.</p> <p>4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.</p> <p>5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 162. <i>Principi del bilancio.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>identico</i></p> <p>5. <i>identico</i></p>	<p><i>rif. ddl art. 34, c.1, lett. p)</i></p>

<p>mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.</p> <p>6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.*</p> <p>7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.</p>	<p>6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.</p> <p>7. <i>identico</i></p>	<p><i>* periodo abrogato trascorsi 365 gg dall'entrata in vigore della legge</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 165 <i>Struttura del bilancio</i></p> <p>1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.</p> <p>2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.</p> <p>3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono: Titolo I - Entrate tributarie; Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione; Titolo III - Entrate extratributarie; Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.</p> <p>4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono: Titolo I - Entrate derivanti da contributi e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 165 <i>Struttura del bilancio</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>(comma abrogato trascorsi 365 gg dall'entrata in vigore della legge)</i></p>	<p><i>rif. art. 34, c. 1, let. q)</i></p> <p><i>rif. Piccolo comuni art. 29 doc. contabili art 165 e 171 con modelli semplificati entro 6 mesi approvazione della legge</i></p>

<p>trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione; Titolo II - Entrate extratributarie; Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.</p>		
<p>5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.</p>	<p>5. <i>identico</i></p>	
<p>6. I titoli della spesa sono: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Spese per rimborso di prestiti; Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.</p>	<p>6. <i>identico</i></p>	
<p>7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.</p>	<p>7. <i>identico</i></p>	
<p>8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile.</p>	<p>8. <i>identico</i></p>	
<p>9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.</p>	<p>9. <i>identico</i></p>	
<p>10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano: a) l'ammontare degli accertamenti o degli</p>	<p>10. <i>identico</i></p>	

<p>impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;</p> <p>b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.</p> <p>11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.</p> <p>12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.</p> <p>13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi.</p> <p>14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 157.</p>	<p>11. . <i>identico</i></p> <p>12. <i>identico</i></p> <p>13. <i>identico</i></p> <p>14. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 169 <i>Piano esecutivo di gestione.</i></p> <p>1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.</p> <p>2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in</p>	<p style="text-align: center;">Art . 169 (Piano esecutivo di gestione)</p> <p>1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.</p> <p>2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi</p>	<p><i>rif. ddl Art. 32, c. 4</i></p>

<p>capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.</p> <p>3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.</p>	<p>in capitoli.</p> <p>3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 15 .000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.</p> <p>4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Unioni di Comuni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 175 <i>Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.</i></p> <p>1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.</p> <p>2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.</p> <p>3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.</p> <p>5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 175 <i>Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>identico</i></p> <p>5. <i>identico</i></p>	<p><i>rif. ddl art. 34, c. 1, lett. s)</i></p>

<p>6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.</p> <p>7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.</p> <p>8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.</p> <p>9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.</p>	<p>6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.</p> <p>7. <i>identico</i></p> <p>8. <i>identico</i></p> <p>9. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 196 <i>Controllo di gestione.</i></p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p> <p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 196 Controllo di gestione</p> <p>1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.</p> <p>2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 32, c. 5</i></p>

	<p>3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle Province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente . Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.</p> <p>4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:</p> <p>a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;</p> <p>b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;</p> <p>c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.</p> <p>5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.</p> <p>7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili . Il resoconto annuale finale del</p>	
--	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 197 <i>Modalità del controllo di gestione.</i></p> <p>1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera <i>b</i>), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.</p> <p>2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:</p> <p><i>a</i>) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;</p> <p><i>b</i>) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;</p> <p><i>c</i>) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.</p> <p>3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.</p> <p style="text-align: center;">Art. 198 <i>Referto del controllo di gestione.</i></p> <p>1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai</p>	<p>predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei Conti.</p> <p>8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizioni statutaria.</p> <p><i>soppresso</i></p> <p><i>soppresso</i></p>	
---	--	--

<p>responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili</p> <p style="text-align: center;">Art. 198-bis <i>Comunicazione del referto.</i></p> <p>1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti .</p>	<p>soppresso</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 204 <i>Regole particolari per l'assunzione di mutui</i></p> <p>1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.</p> <p>2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:</p> <p>a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;</p> <p>b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 204 <i>Regole particolari per l'assunzione di mutui.</i></p> <p>1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.</p> <p>2. <i>identico</i></p>	<p><i>Rif.ddl art. 34, c. 1, lett. u)</i></p>

<p>decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;</p> <p>c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;</p> <p>d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;</p> <p>e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;</p> <p>f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.</p> <p>2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.</p> <p>3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.</p>	<p>2-bis. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p>	
<p>Capo III - Garanzie per mutui e prestiti</p> <p>Art. 206 <i>Delegazione di pagamento.</i></p>	<p>Capo III - Garanzie per mutui e prestiti</p> <p>Art. 206 <i>Delegazione di pagamento.</i></p>	<p>Rif.ddl art. 34,</p>

<p>1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.</p> <p>2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.</p>	<p>1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.</p> <p>2. <i>identico</i></p>	<p><i>c. 1, lett. v)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 207 <i>Fideiussione.</i></p> <p>1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.</p> <p>1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.</p> <p>2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.</p> <p>3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui</p>	<p style="text-align: center;">Art. 207 <i>Fideiussione.</i></p> <p>1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano.</p> <p>1-bis. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p>	<p><i>Rif.ddl art. 34, c. 1, lett. w)</i></p>

<p>destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:</p> <p>a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;</p> <p>b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;</p> <p>c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.</p> <p>4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.</p>	<p>4. <i>identico</i></p>	
<p>Art. 208. <i>Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.</i></p> <p>1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:</p> <p>a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>;</p> <p>b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;</p> <p>c) altri soggetti abilitati per legge.</p>	<p>Art. 208. <i>Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) per i comuni non capoluoghi di provincia e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;</p> <p>c) <i>identico</i></p>	<p>Rif.ddl art. 34, c. 1, lett. x)</p>
<p>Art. 222 <i>Anticipazioni di tesoreria.</i></p> <p>1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del</p>	<p>Art. 222 <i>Anticipazioni di tesoreria.</i></p> <p>1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del</p>	<p>Rif.ddl art. 34, c. 1, lett. y)</p>

<p>bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.</p> <p>2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210</p>	<p>bilancio .</p> <p>2. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 224 <i>Verifiche straordinarie di cassa.</i></p> <p>1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 224 <i>Verifiche straordinarie di cassa.</i></p> <p>1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia e del sindaco metropolitano. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.</p>	<p><i>Rif.ddl art. 34, c. 1, lett.z)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 234 <i>Organo di revisione economico-finanziario</i></p> <p>1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.</p> <p>2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:</p> <p>a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;</p> <p>b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;</p> <p>c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 234 <i>Organo di revisione economico-finanziario.</i></p> <p>1. <i>identico.</i></p> <p>2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:</p> <p>a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;</p> <p>b) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.</p> <p>2-bis . Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno e dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti .</p> <p>3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.</p>	<p><i>Rif. Ddl Art. 33, c. 1, 2, 3 Art. 34, c. 1, let. aa)</i></p>

<p>soggetti di cui al comma 2.</p> <p>4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorerieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.</p>	<p>3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5 .000 e 15 .000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo Statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un solo revisore.</p> <p>4. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 236 <i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.</i></p> <p>1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.</p> <p>2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.</p> <p>3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 236 <i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.</p> <p>3. <i>identico</i></p>	<p><i>Rif. ddl art. 33, c. 4; art. 34, c. 1, lett. bb)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 238 <i>Limiti all'affidamento di incarichi.</i></p> <p>1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 238 <i>Limiti all'affidamento di incarichi.</i></p> <p>1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione</p>	<p><i>Rif. ddl art. 34 c. 1, lett. cc)</i></p>

<p>compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.</p> <p>2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla <i>legge 4 gennaio 1968, n. 15</i>, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.</p>	<p>compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.</p> <p>2. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 239 <i>Funzioni dell'organo di revisione.</i></p> <p>1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;</p> <p>b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;</p> <p>c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 239 <i>Funzioni dell'organo di revisione.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:</p> <p>1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;</p> <p>2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;</p> <p>3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;</p> <p>4) proposte di ricorso all'indebitamento;</p> <p>5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;</p> <p>6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;</p> <p>7) proposte di regolamento di contabilità, economato-proveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;</p> <p>c) <i>identica</i></p> <p>c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e</p>	<p>Art. 33, c. 5</p>

<p>le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.</p> <p>3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.</p> <p>4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.</p> <p>5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.</p> <p>6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.</p>	<p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>identico</i></p> <p>5. <i>identico</i></p> <p>6. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 241 <i>Compenso dei revisori.</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.</p> <p>2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.</p> <p>3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.</p> <p>4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.</p> <p>5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 241 <i>Compenso dei revisori.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p> <p>4. <i>identico</i></p> <p>5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla</p>	<p><i>Rif. ddl art. 34, c. 1, lett. dd)</i></p>

<p>riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità-stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.</p> <p>6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.</p> <p>7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.</p>	<p>classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell'unione.</p> <p>6. <i>identico</i></p> <p>7. <i>identico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 242 <i>Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.</i></p> <p>1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.</p> <p>3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 242 <i>Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.</i></p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province.</p>	<p><i>Rif. ddl art. 34, c. 1, lett. ee)</i></p>

